




Data **15 GEN. 2010** | Protocollo N° **21555/58.01** | Class.: | Prat. | Fasc. | Allegati N°

Oggetto:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Circolare 11 dicembre 2009 pubblicata sulla G.U. n. 297 del 22 dicembre 2009. Entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. Circolare 5 agosto 2009 - Ulteriori considerazioni esplicative. (09A15018).



Alle Unità Periferiche del Genio Civile di
Belluno
Padova
Treviso
Rovigo
Venezia
Verona
Vicenza

Alla Segreteria Regionale all'Ambiente e
Territorio

Alla Federazione Regionale Ingegneri del
Veneto

Alla Federazione Regionale dell'Ordine degli
Architetti del Veneto

All'Ordine dei Geologi Regione del Veneto

Agli Ordini Provinciali degli Ingegneri

Agli Ordini Provinciali degli Architetti

Sono a richiamare l'attenzione sulla Circolare in oggetto (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2009), con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recependo le numerose segnalazioni di vari soggetti, fra i quali la Regione del Veneto con nota n. 1765 in data 9 novembre 2009, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, con specifico riguardo all'individuazione del discrimine temporale dell'obbligatorietà di applicazione della nuova normativa per le "opere di natura privatistica".

Segreteria Regionale Lavori Pubblici
Direzione Lavori Pubblici

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel. 041/2792290 - 2792139 - fax 041/2792256
e-mail: llpp@regione.veneto.it - <http://www.regione.veneto.it> (territorio, lavori pubblici)



Le suddette indicazioni ministeriali, ad integrazione degli indirizzi interpretativi espressi con Circolare in data 5 agosto 2009 (in G.U. n. 187 del 13 agosto 2009), si prefiggono l'obiettivo di superare le persistenti oggettive incertezze applicative in ordine all'operatività del regime intertemporale delle costruzioni di iniziativa privata. Va infatti ricordato che la Circolare testè richiamata è stata diramata successivamente all'entrata in vigore della legge 24 giugno 2009, n. 77, di conversione del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, che, come noto, ha anticipato al 30/06/2009 la conclusione del regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni.

Secondo quanto esplicitato nella succitata Circolare ministeriale in data 11 dicembre 2009, dunque, con riguardo alle iniziative private, il momento certo ed incontestabile per potersi parlare di inizio delle costruzioni e delle opere infrastrutturali, non può essere altro che quello "dell'avvenuto deposito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro la data del 30 giugno 2009, presso i competenti uffici comunali comunque denominati".

Nel ritenere di far cosa utile trasmettendo copia della Circolare in argomento, ai cui contenuti si rinvia anche per le ulteriori questioni trattate, l'occasione mi è gradita per inviare un cordiale saluto.

L'ASSESSORE REGIONALE
ALLE POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI
Massimo Giorgetti

Allegato: - Circolare Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 11 dicembre 2009

Segreteria Regionale Lavori Pubblici
Direzione Lavori Pubblici

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel. 041/2792290 - 2792139 - fax 041/2792256
e-mail: llpp@regione.veneto.it - <http://www.regione.veneto.it> (territorio, lavori pubblici)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

■ **CIRCOLARE 11 dicembre 2009**

Entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. Circolare 5 agosto 2009 - Ulteriori considerazioni esplicative. (09A15018) (*GU n. 297 del 22-12-2009*)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Come noto, con l'entrata in vigore del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il 30 giugno 2009 e' cessato il regime transitorio per l'operativita' della revisione delle norme tecniche per le costruzioni.

La conseguente obbligatorietà di applicazione, a far data dal 1° luglio 2009, delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, ha suscitato da piu' parti un legittimo interesse teso all'ottenimento di chiarimenti in ordine al regime degli interventi per i quali, anche successivamente al termine del 30 giugno 2009, possa applicarsi la normativa tecnica precedentemente in vigore.

Con l'intento di orientare in maniera univoca gli operatori del settore, questa Amministrazione ha emanato la circolare 5 agosto 2009 recante «Nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 - Cessazione del regime transitorio di cui all'art. 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2009, di seguito denominata «circolare».

Riguardo al merito della suddetta «circolare», continuano a pervenire numerose segnalazioni aventi quale comune denominatore l'evidenza di una persistente difficoltà di assimilazione della autentica portata della regolamentazione normativa del periodo successivo al 30 giugno 2009 laddove viene affrontata la questione del discrimine della obbligatorietà di applicazione della nuova normativa per le costruzioni di natura privatistica.

Quale ulteriore contributo esplicativo e chiarificatore delle suddette problematiche, tenuto conto della particolare rilevanza della materia in argomento che trascende l'ambito della disciplina del territorio per attingere a valori di tutela dell'incolumità pubblica, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

Resta fermo il punto, stigmatizzato dal legislatore, che nei confronti delle iniziative private, le maggiori criticità progettuali ed esecutive poste dalla «circolare» a fondamento della diversità di disciplina tra dette iniziative private e quelle pubbliche, sorreggono il maggior rigore con il quale e' stato individuato il momento di applicazione della nuova disciplina.

A tal fine il momento di discrimine tra l'utilizzo della vecchia e della nuova disciplina viene individuato, per quanto riguarda i lavori pubblici, nell'affidamento dei lavori ovvero nell'avvio della progettazione definitiva o esecutiva; mentre per quanto riguarda le costruzioni di natura privatistica, tale momento discriminante viene individuato nell'inizio della costruzione dell'opera o della infrastruttura.

Appare opportuno chiarire che dovendosi individuare, anche con riguardo alle iniziative private, un momento certo ed incontestabile per potersi parlare di inizio delle costruzioni e delle opere infrastrutturali, detto momento non possa essere altro che quello dell'avvenuto deposito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro la data del 30 giugno 2009, presso i competenti uffici comunali comunque denominati.

Sempre con riguardo ai lavori di natura privatistica, rispetto a quanto già trattato nella «circolare», appare opportuno fornire ulteriori precisazioni nel caso si ricorra ad una variante in corso d'opera.

Al riguardo preliminarmente si ribadisce che l'elemento discriminante e' la presenza di modifiche sostanziali dell'organismo architettonico, in quanto implicanti un sostanziale mutamento del comportamento statico globale dell'opera.

In ogni caso, alla luce della superiore esigenza di tutela della pubblica incolumita' e della sicurezza, non si ritiene ammissibile che le varianti introdotte, qualora si configurino come una nuova e diversa progettazione strutturale, possano comportare una riduzione delle caratteristiche prestazionali dell'opera, con particolare riguardo al profilo della stabilita'.

Pertanto, nei casi sopraindicati e solo per essi, dovranno essere integralmente applicate le nuove norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, nel senso che dovra' essere effettuata una esplicita verifica di congruenza tecnica del progetto variato, con le nuove norme tecniche, ovvero una nuova progettazione strutturale dell'intero organismo costruttivo.

La figura professionalmente competente a valutare la sussistenza delle condizioni tecniche che possano determinare una «variante sostanziale», non puo' che individuarsi nel progettista strutturale dell'opera.

Con riferimento a tali varianti, per esigenze di ragionevolezza e coerenza con quanto in precedenza chiarito in ordine al profilo dell'inizio delle costruzioni e delle opere infrastrutturali, la previgente normativa tecnica potra' essere utilizzata nel caso dell'avvenuto deposito del progetto di variante, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro la data del 30 giugno 2009, presso i competenti uffici comunali comunque denominati.

Infine, quale ulteriore elemento chiarificatore, senz'altro conforme alla ratio legis, con riferimento alle costruzioni ed opere infrastrutturali pubbliche o di interesse pubblico da realizzarsi da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori, degli enti aggiudicatori, nonche' di ogni altro soggetto tenuto, secondo il diritto comunitario o nazionale, al rispetto di procedure o principi di evidenza pubblica nell'affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, con specifico riferimento ai soggetti di cui all'art. 3, commi 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si precisa che in tali casi, qualora siano stati affidati lavori o avviati progetti definitivi o esecutivi prima del 1° luglio 2009, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.

La presente circolare e' pubblicata sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: www.mit.gov.it

Roma, 11 dicembre 2009

Il Ministro: Matteoli

Chiudi	Elenco G.U.	Sommario G.U.
--------	-------------	---------------